XX CONGRESSO TERRITORIALE UST CISL SONDRIO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Partecipazione al Congresso

ART. 1
Partecipano al XX Congresso UST-CISL Sondrio, con diritto di voto e di parola, le/i delegate/i elette/i dai Congressi delle Federazioni Sindacali Territoriali e di categoria in regola con il tesseramento alla data del 31.12.2024.

ART. 2
Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, del Consiglio Generale della UST-CISL. Partecipano, in qualità di osservatori, tutti gli inviati.

ART. 3
Le/I delegate/i impossibilitate/i a presenziare al Congresso possono trasferire la propria delega ad altra/o delegata/o della stessa categoria eletta/o nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.
Per le categorie che hanno un solo delegato, in caso di impossibilità da parte dello stesso a partecipare al congresso, questi può trasferire la delega con dichiarazione scritta e firmata dal delegato cedente al candidato che segue nella graduatoria della propria categoria.
Nessuna/nessun delegata/o può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

Commissioni e Uffici del Congresso

ART. 4
Il Congresso elegge:
a) l'Ufficio di Presidenza;
b) l'Ufficio di Segreteria;
c) i Questori;
d) gli Scrutatori.

ART. 5
Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni e le/i rispettive/i Presidenti e Vice Presidenti:

a) <u>Commissione per il Regolamento</u> composta da:
- Ufficio di Presidenza;
- Segreteria del Congresso;
- Componente della Segreteria dell'Unione

La Commissione ha il compito di:
1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) <u>Commissione per la Verifica dei Poteri</u>, composta da 3 membri: 1 Presidente e 2 componenti, con il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento di deleghe;
3. esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione delle/dei delegati/i.

c) <u>Commissione per lo Statuto</u>, composta da 4 membri: 1 Presidente, 3 componenti con il compito di esaminare e riferire al Congresso circa le modifiche presentate nei termini statutari.
Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso in applicazione dello Statuto vanno presentate alla Commissione entro le ore 9.00 (nove) del secondo giorno dei lavori congressuali.

d) <u>Commissione Elettorale</u>, composta da 5 membri: 1 Presidente, 4 (3) componenti, con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.
Ogni componente della Commissione Elettorale assume la presidenza di 1 seggio.
Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con 2 scrutatori per ogni seggio.
La Commissione elettorale ha inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio Generale della Ust. I componenti della Commissione Elettorale sono incompatibili con le candidature nelle liste congressuali.

e) <u>Commissione per le Mozioni</u>, composta da 5 membri: 1 Presidente, 4 componenti, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali. La Commissione designa una/uno o più relatrici/relatori che riferiranno al Congresso.

<u>Svolgimento del dibattito sulla relazione generale</u>

ART. 6
Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

ART. 7
Le/I congressiste/i, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in Assemblea plenaria o nelle sezioni, devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

ART. 8
Le/I congressiste/i, che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento della/del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi le norme regolamentari o procedurali in esame al momento in cui la mozione viene presentata. Ogni congressista può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali di metodo e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola una/un congressista che si esprime a favore e una/uno contro.

ART. 9
La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti. Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza. Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti. Gli interventi, a favore e contro la mozione d'ordine (limitati ad una/un congressista a favore e ad una/uno contro), non possono superare i 3 (tre) minuti. In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ad una/un congressista che si esprime a favore e ad una/uno contro.

Esame e approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Ust Cisl Sondrio

ART. 10
Gli interventi delle/dei congressiste/i sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

Esame e approvazione delle proposte di mozioni e di ordini del giorno

ART. 11
Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno. Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

ART. 12
Gli emendamenti alle mozioni presentate al Congresso all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi, possono essere presentati solo in forma scritta.

ART. 13
La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore 9 (nove) del secondo giorno di lavori congressuali nelle mani della/del Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne darà attestazione scritta al presentatore. Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un sola/solo delegata/o. Le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 20 congressiste/i. La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti. Sugli emendamenti non accolti, la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

ART. 14
Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti, si adotta la seguente procedura:

a) viene data la parola alla/al delegata/o o ad una/uno delle/dei delegate/i, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;
b) possono intervenire una/un delegata/o che si esprime a favore ed una/un delegata/o contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo, le/i delegate/i proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari. In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo a) precedente.

ART. 15
Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

ART. 16
La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute. Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

ART. 17
La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

ART. 18
Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli art. 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

Sistemi di votazione - Dichiarazione di voto

ART. 19
Le votazioni avvengono:
a) per alzata di mano;
b) per appello nominale (su richiesta di almeno il 30% dei delegati);
c) a scrutinio segreto per l'elezione delle/dei componenti del Consiglio Generale UST, dei Delegati UST al Congresso Regionale e del Collegio dei Sindaci.

ART. 20
Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

ART. 21
Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, le/i delegate/i votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegata/o partecipa alla votazione in base al numero delle/degli iscritte/i che rappresenta al Congresso.

ART. 22
L'attribuzione dei voti alle/ai delegate/i si effettua sulla base di quanto stabilito dell'apposito Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso Ust.

Presentazione delle/a liste/a per l'elezione nel Consiglio Generale Ust e dei delegati al Congresso Regionale Cisl Lombardia.

ART. 23
L'elezione delle/dei componenti elettive/i del Consiglio Generale Ust Cisl Sondrio e dei delegati al Congresso Regionale Cisl Lombardia si svolgono rispettivamente su una o più liste e con diritto di scelta fra le/i candidate/i delle varie liste.
La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.
L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.
Ogni candidata/o potrà far parte di una sola lista.
Le/I candidate/i non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.
Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.
Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.
Ogni lista deve esprimere candidati di almeno 3 (tre) Federazioni di Categoria e deve assicurata una presenza di ciascun genere non inferiore al 30% del totale dei candidati. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30% si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo dei consiglieri e delegati assegnati a ciascuna categoria.

Nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i dovrà essere pari o superiore al 30% delle/degli eleggibili.

Per l'elezione del Consiglio Generale Ust, nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione non inferiore al 30% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.
Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle.
Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.
Ogni elettrice/elettore potrà votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.
Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti.
Salvo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento per l'elezione delle/i delegate/i al XX Congresso Ust di Sondrio.
La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro la chiusura dei lavori del giorno precedente le votazioni

Art. 24
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le regole contenute nel regolamento per lo svolgimento del XX Congresso Confederale approvato dal Consiglio Generale Confederale il 16 luglio 2024.

Presentazione delle/a liste/a per elezione del Collegio dei Sindaci

ART. 25
L'elezione dei Componenti elettivi del Collegio dei Sindaci dell'UST–Cisl di Sondrio, si svolgono rispettivamente su una o più liste e con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste. Il voto di lista è ammesso allorquando il numero dei candidati non supera i 2/3 degli eleggibili. La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato. L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista. Ogni candidato potrà far parte di una sola lista. I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista. Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegati aventi diritto al voto. Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore ad 1/3 degli eleggibili. Ogni lista deve esprimere candidati di almeno 3 (tre) Federazioni di Categoria. Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Ogni elettore potrà votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della

lista unica. In tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della Assemblea Congressuale. La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro la chiusura dei lavori del giorno precedente le votazioni. Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della Assemblea Congressuale. La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro la chiusura dei lavori del giorno precedente le votazioni.